

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 31 del 13 marzo 2006

Riunione del 2 marzo 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Costanza Acciai
 Avv. Amato Montanari

CAF 24 - Appello del tesserato Sig. Aldo Madonna in proprio quale Presidente della Soc. Volley Club Orte avverso il provvedimento C.G.N. C.U. n. 23 del 2 febbraio 2006.

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi l'appellante e il suo difensore in sede di discussione

OSSERVA

Con il provvedimento impugnato la Commissione Giudicante Nazionale disponeva la sospensione da ogni attività federale a carico di Aldo Madonna per mesi tre e della multa per €300 a carico del sodalizio Volley Club Orte per avere violato:

- il primo, il dettato dell'art. 19 comma 2 lett. b) RAT
- il secondo, quello dell'art. 55 comma 3 lett. b) R.G.

Riteneva e motivava il primo giudice che le prospettazioni della Procura Federale fossero sostenute da attendibili elementi probatori, laddove nessuna prova contraria - in senso tecnico probatorio - sarebbe stata prodotta dall'incolpato.

Avverso tale decisione proponeva appello il Madonna, in proprio e nella qualità, deducendo - tra l'altro - l'omessa valutazione ai fini del decidere delle prove da sé articolate sia nella fase di indagine sia nel primo grado di giudizio .

Egli eccepiva, in particolare, di avere prodotto e depositato in atti i tabulati telefonici relativi alle chiamate in uscita (le sole disponibili) effettuate - nel periodo - dalle seguenti utenze:

- cellulare Sig. Madonna
- utenza fissa Sig. Madonna
- utenza fissa Pallavolo Orte, attestanti in modo inoppugnabile che:

- sia l'utenza fissa intestata al Dott. Aldo Madonna (studio odontoiatrico) sia quella cellulare intestata al Dott. Aldo Madonna non registravano alcuna chiamata verso il telefono del Sig. Marcetti e/o di altri dirigenti e/o tesserati della Pallavolo Olbia, mentre quella intestata al

- sodalizio ne evidenziava una sola - della durata di 28 secondi - effettuata alle ore 9.22 del 21.4.2005
- le utenze fisse intestate al Dott. Aldo Madonna e Volley Club Orte non registravano alcuna chiamata verso l'utenza cellulare del Sig. Garbellini mentre da quella cellulare intestata al Dott. Aldo Madonna risultavano effettuate n. due chiamate - entrambe in data 28.4.2005 - la prima alle ore 12.32 della durata di minuti 6,56 e la seconda alle ore 14.58 della durata di minuti 4,16; chiamate che, stando a quanto riferito dall'appellante, nulla avrebbero avuto a che fare con il presunto tentativo di *combine*, tenutesi peraltro in presenza della collaboratrice e assistente di studio del Madonna (oltre che tesserata della Pallavolo Orte) Sig.ra Maria Giuseppina Manicacci.

Viceversa, pur essendovi prova in atti della richiesta dei tabulati inoltrata presso le competenti società telefoniche, la Pallavolo Olbia aveva ommesso di assolvere allo medesimo onere probatorio.

In ragione di quanto precede, nel presente grado di appello (cfr. ordinanza CAF in data 23.2.2006) venivano acquisite le dichiarazioni testimoniali rese e sottoscritte dai Sigg.ri Giuseppe Bocci, Maria Giuseppina Menicacci, Mario Balestrucci e Savino Camporeale, ovvero da quei "collaboratori" che - già nella memoria difensiva 23.5.2005 indirizzata dal Madonna alla Procura Federale - erano stati indicati come presenti alla conversazione telefonica intervenuta tra lo stesso Madonna e il Presidente della Pallavolo Olbia alle ore 20.45 circa del 22.4.2005 oltre che - quanto alla Menicacci - alle due telefonate poc'anzi citate, effettuate verso l'utenza cellulare del Sig. Garbellini in data 28.4.2005.

Dal tenore complessivo delle deposizioni in esame - pur in parziale contrasto con le dichiarazioni testimoniali acquisite dalla Procura Federale - emerge la sostanziale conferma delle tesi difensive sempre prospettate dal Madonna e da questi ribadite con il ricorso in appello.

Ciò premesso, valutati i dati emergenti dai tabulati telefonici prodotti, ritiene questa Commissione che, viste le indubbie divergenze tra le deposizioni dei vari testi, la soluzione vada ricercata alla stregua dei principi generali in materia di onere della prova, con conseguente diniego della tesi accusatoria basata sui fatti che si vorrebbero provati dalle dichiarazioni testimoniali discordanti.

Ritiene infatti questa Commissione che, nelle condizioni date, le dichiarazioni testimoniali all'esame - senza necessità che alcuna di esse venga inficiata da accertamento di falsità - vadano considerate ugualmente inattendibili, con l'ulteriore conseguenza che, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, altrettanto insussistenti debbono ritenersi i fatti oggetto di incolpazione, siccome privi di adeguato supporto probatorio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello, annullando la decisione impugnata.
Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.3.2006